

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE E CODIFICAZIONE**

CAPO I

*DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
DI SEMPLIFICAZIONE*

ART. 1

(Commissione per l'attuazione delle misure di semplificazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione permanente cui è attribuito il compito di assicurare in concreto l'attuazione delle misure di semplificazione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che la Commissione sia nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, e che sia composta da non oltre dieci componenti scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato con almeno otto anni di servizio, i professori ordinari di materie giuridiche con almeno otto anni di servizio, i pubblici dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente di prima fascia o equiparati con almeno otto anni di servizio, i consiglieri parlamentari con almeno otto anni di servizio, gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con almeno venti anni di esercizio professionale ed esperti di chiara fama internazionale nella materia e presieduta da un magistrato che svolge funzioni di livello non inferiore a presidente di sezione nelle giurisdizioni superiori. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, il presidente e i componenti sono collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti;
- b) prevedere che la Commissione si esprima d'ufficio, su segnalazione dell'Unità per la semplificazione di cui all'articolo 2 ovvero su istanza da chiunque proposta, sulla conformità alla legge e alle altre disposizioni normative degli adempimenti e degli oneri regolatori, inclusi quelli amministrativi e informativi, richiesti da provvedimenti amministrativi, da atti amministrativi generali e da atti normativi di rango secondario;
- c) prevedere che l'istanza possa produrre, in casi determinati e limitatamente alla parte istante, la sospensione interinale dei termini in corso e di ogni altro effetto pregiudizievole fino alla decisione della Commissione sulla prosecuzione dell'efficacia di tale misura cautelare, da adottarsi entro un termine prefissato; tale decisione cautelare può essere demandata ad un solo componente della Commissione che in caso di manifesta infondatezza dell'istanza può proporre alla Commissione l'immediata archiviazione senza ulteriore istruttoria;

- d) prevedere che, in presenza di un numero eccessivo di istanze, la Commissione, ferma l'immediatezza delle decisioni cautelari di cui alla lettera c), esamini prioritariamente, nel merito, le istanze relative agli atti regolamentari rispetto a quelli non normativi generali e agli atti amministrativi, con facoltà del presidente di anteporre la trattazione degli affari che abbiano più elevato numero di soggetti coinvolti o maggior rilievo economico, ovvero che presentino peculiare valenza nomofilattica per le future condotte delle amministrazioni, nonché di stabilire ulteriori criteri, modificabili e derogabili, circa l'ordine di trattazione degli affari;
- e) prevedere che, se la Commissione ritiene fondata l'istanza con riferimento ai provvedimenti amministrativi, fissa un termine entro cui l'Amministrazione si adegua e che si applica l'articolo 328 del codice penale in caso di inerzia protratta dell'amministrazione oltre il termine assegnato, senza bisogno di ulteriore diffida;
- f) prevedere che, se la Commissione ritiene fondata l'istanza per gli atti amministrativi generali e gli atti regolamentari, ne possa sospendere gli effetti e ne dia comunque comunicazione all'autorità emanante affinché si adegui alle indicazioni della Commissione; in caso di provvedimento espresso di mancato accoglimento della proposta della Commissione, quest'ultima e gli interessati possono ricorrere al giudice amministrativo, mentre in caso di inerzia dell'autorità emanante la Commissione propone azione di annullamento dell'atto;
- g) prevedere per tutte le ipotesi di cui alla lettera f) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- h) prevedere per l'accesso alla Commissione la corresponsione di diritti di segreteria, stabilendone l'integrazione con una maggiorazione, anticipata o posticipata, per i casi di manifesta infondatezza dell'istanza, secondo criteri e gradualità che siano volti a prevenire e scoraggiare abusi, nonché individuare ulteriori meccanismi di disincentivazione volti a realizzare la stessa finalità;
- i) prevedere che la Commissione segnali i casi di reiterati interventi nei confronti delle stesse amministrazioni al fine di ridurre i trasferimenti previsti a loro favore e determinare misura e modalità di tali riduzioni;
- l) stabilire la dotazione organica della struttura di supporto della Commissione, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sullo schema è acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di

trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

ART. 2

(Riordino dell'Unità per la semplificazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a ridefinire, ferme le competenze del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, i compiti e le attività dell'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ridenominata Unità per la semplificazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) supportare il Ministro delegato per la pubblica amministrazione per la definizione e l'attuazione delle politiche di semplificazione amministrativa;
- b) coordinare le attività di implementazione delle iniziative di semplificazione, ivi comprese le attività amministrative, di indirizzo e coordinamento, di comunicazione istituzionale, di raccolta e diffusione di migliori pratiche e di errori applicativi, di verifica e di monitoraggio, secondo le direttive del dipartimento della funzione pubblica;
- c) monitorare il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1, con la possibilità di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di atti di indirizzo rivolti al miglioramento dell'attività di detta Commissione;
- d) individuare, in coordinamento con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, specifici percorsi formativi e di aggiornamento in materia di semplificazione amministrativa.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previo parere della Commissione parlamentare per la

semplificazione, e delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

DELEGHE AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CODIFICAZIONE

ART. 3

Deleghe per la semplificazione e la codificazione

1. Il Governo, per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese, è delegato ad adottare decreti legislativi di semplificazione e codificazione, nei seguenti settori, con facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali:

- a) attività economiche e sviluppo economico;
- b) energia e fonti rinnovabili;
- c) edilizia e governo del territorio;
- d) ambiente;
- e) acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- f) cittadinanza e innovazione digitale;
- g) servizio civile universale e soccorso alpino;
- h) prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione;
- i) giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato;
- l) tutela della salute.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

- b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, laddove possibile intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti;
- d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- e) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.

3. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, fatti salvi i principi e criteri direttivi specifici contenuti nel presente Capo, il Governo si attiene altresì, in quanto compatibili, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione o comunicazione, espressamente contemplate e regolate da norme di rango primario e, conseguentemente, affermare il libero svolgimento di tutte le altre;
- b) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea o quelli a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
- c) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, agli adempimenti e alle misure che restano in vigore ai sensi della lettera b), in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
- d) estendere l'ambito delle attività liberamente esercitabili senza bisogno di alcun adempimento, ivi inclusi quelli di mera comunicazione, da parte dei privati;
- e) prevedere, nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, la facoltà per l'amministrazione competente di adottare provvedimenti a carattere generale;
- f) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;
- g) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio, nonché adottando

moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;

- h) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;
- i) in materia di edilizia:
 - 1) razionalizzare e semplificare i titoli abilitativi edilizi, ampliando i casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di semplificazione;
 - 2) razionalizzazione e semplificazione dei titoli abilitativi edilizi, anche diversificando gli interventi edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi sostanziali, procedurali, contributivi e sanzionatori differenziati, in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;
 - 3) ampliamento dei casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di semplificazione, anche individuando gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di conservazione comunque realizzabili senza il necessario ricorso a provvedimenti autorizzatori;
 - 4) ricognizione delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio esercitate dallo Stato e della normativa in materia di interventi speciali dello Stato a favore di ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio economico e sociale.
- l) aggiornare la disciplina relativa allo sportello unico delle attività produttive, alle Agenzie per le imprese e allo sportello unico dell'edilizia prevedendo:
 - 1) l'attivazione presso ciascuno sportello di un servizio di assistenza per i procedimenti da concludersi mediante l'adozione di provvedimenti espressi, con il compito di supportare gli istanti dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, anche attraverso la comunicazione di tutte le informazioni relative alla normativa applicabile e agli adempimenti necessari;
 - 2) in caso di mancata istituzione del servizio di assistenza, la possibilità per l'istante di rivolgersi alla regione territorialmente competente affinché quest'ultima, anche con il supporto dei servizi istituiti presso altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri l'assistenza e l'informazione;
 - 3) in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione e previa intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, in presenza di procedimenti complessi in ragione del numero delle Amministrazioni interessate o della particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni allo sportello unico per le attività produttive o allo sportello unico per l'edilizia possano essere conferite alle regioni;

- m) prevedere l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza, anche al fine di permettere:
- 1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;
 - 2) la confrontabilità dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse competenze, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;
 - 3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;
- n) in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni:
- 1) armonizzare e coordinare la normativa in materia di razionalizzazione della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione, al fine di superare la disorganicità delle fonti attualmente esistenti e di consentire alle amministrazioni una corretta ricognizione ed applicazione della normativa rilevante;
 - 2) operare una ricognizione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti connessi all'acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, e provvedere al riordino degli strumenti di controllo sul funzionamento e sul rispetto della disciplina in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- o) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile;
- p) in materia di cittadinanza e innovazione digitale:
- 1) diffondere la cultura digitale e favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi innanzitutto attraverso dispositivi mobili, nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e tenendo conto delle esigenze di sicurezza cibernetica, individuando azioni di divulgazione e educazione all'utilizzo dei servizi digitali pubblici e privati e incentivando le amministrazioni pubbliche a utilizzare tecniche di gestione di progetto per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione e innovazione;
 - 2) prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, che ogni dato o informazione necessaria alla pubblica amministrazione sia fornito una sola volta da parte di cittadini e imprese e che,

in seguito, il dato possa essere richiesto da ciascuna amministrazione soltanto a quella che lo abbia già acquisito, anche attraverso una gestione uniforme delle banche dati pubbliche secondo criteri che ne assicurino la sicurezza, l'interoperabilità e l'accessibilità al fine di renderle funzionali alle esigenze dell'utenza e delle pubbliche amministrazioni;

q) in materia di tutela della salute, la delega ha ad oggetto la ricognizione della normativa vigente sull'ordinamento e sul funzionamento del servizio sanitario nazionale.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora vertano sulle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, individuano i principi fondamentali e livelli minimi di semplificazione cui le regioni conformano i propri ordinamenti ferma restando la possibilità di prevedere discipline ulteriormente semplificate. Nelle stesse materie i decreti legislativi possono prevedere modelli procedurali uniformi; in tali casi, essi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, per l'individuazione delle attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria, il Governo può procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e dei Ministri con competenza prevalente nella materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza Unificata che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere, o, ove occorra, è acquisita l'intesa della medesima Conferenza ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1997. Gli schemi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere da rendere nel termine di quarantacinque giorni e, successivamente, alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni

integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, nonché di quelli specifici di riferimento di cui al presente capo.

8. La Commissione parlamentare per la semplificazione, verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

9. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole alla nuova disciplina di livello primario.

10. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi le Amministrazioni provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

ART. 4

(Coordinamento delle attività di semplificazione e codificazione)

1. Per il coordinamento delle attività di semplificazione e codificazione di cui al presente Capo, è istituito un Comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione, che comunque vi partecipa in qualità di componente stabile. Ad esso partecipano, altresì, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, i Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno delle singole riunioni. In ogni caso, il Comitato si riunisce con la presenza di almeno due Ministri, oltre al Presidente.

2. Per la redazione degli schemi dei decreti legislativi di cui al presente Capo, i Ministri, nelle materie di rispettiva competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono istituire apposite commissioni.

3. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, di una Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne determina la composizione. La Cabina di regia, è presieduta dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e coordinata da un esperto scelto tra professori universitari di prima fascia, magistrati delle giurisdizioni superiori, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia dello Stato, consiglieri parlamentari, il quale, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è collocato in posizione di fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Della Cabina di regia fanno parte in ogni caso il capo del settore legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, un

componente dell'Unità per la semplificazione, un componente del gruppo di lavoro AIR del Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2008, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e due componenti designati dalla Conferenza Unificata. In relazione agli schemi all'esame della Cabina di regia, la composizione della stessa è integrata da componenti designati dai Ministri proponenti e concertanti. Il coordinatore, gli esperti e i componenti sono nominati e retribuiti nei limiti dei contingenti e degli stanziamenti ordinari previsti per le pertinenti amministrazioni.

4. La Cabina di regia:

- a) coordina le attività relative alla predisposizione degli schemi dei decreti di cui al presente Capo, in raccordo con le commissioni ministeriali di cui al comma 2, ove istituite;
- b) cura l'omogeneità e la coerenza degli interventi di semplificazione e l'attuazione dei criteri di delega di cui al presente Capo;
- c) coordina lo svolgimento, da parte delle amministrazioni, dell'analisi e della verifica dell'impatto della regolazione, di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per gli interventi di semplificazione da adottare ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui presente Capo;
- d) promuove e coordina l'attività di consultazione svolta dalle amministrazioni competenti ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti di cui al presente Capo.

ART. 5

(Principi e criteri direttivi specifici in materia di sviluppo economico)

1. La delega in materia di sviluppo economico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), riguarda, per i profili di competenza statale, i seguenti settori:

- a) artigianato, commercio, esposizioni, fiere e mostre, organizzazione dei servizi di produzione, distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
- b) attività minerarie;
- c) produzione e commercio di acque minerali;
- d) lotta alla contraffazione;
- e) liberalizzazione dei servizi, esclusi quelli di carattere professionale;
- f) pubblicità e comunicazioni;
- g) produzione industriale e caratteristiche di sicurezza e salute dei prodotti;
- h) servizi e strumenti di taratura, di pesatura, disciplina degli organismi notificati e caratteristiche e la fabbricazione dei relativi strumenti;

- l) interventi per favorire lo sviluppo economico e delle imprese, esclusi quelli relativi alle disposizioni tributarie e comprese quelle su agevolazioni, contributi e finanziamenti per le imprese;
- m) sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, assicurazioni dei crediti e rischi speciali, tutela del *made in Italy*;
- n) formazione professionale finalizzata allo sviluppo delle imprese e all'adeguamento infrastrutturale di determinate aree industriali o commerciali;
- o) avvio, esercizio, cessione, trasformazione e cessazione delle attività economiche.

ART. 6

(Principi e criteri direttivi specifici in materia di energia e fonti rinnovabili)

1. 1. La delega in materia di energia e fonti rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), riguarda, per i profili di competenza statale, i seguenti settori:

- a) politica e strategia energetica nazionale anche con riguardo a reti di trasporto, infrastrutture energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti e gestione dei servizi energetici;
- b) energia elettrica e termica;
- c) produzione, trasporto e rete gas nazionale;
- d) prodotti da oli minerali e petroliferi;
- e) protezione dalle radiazioni ionizzanti e residue attività conseguenti all'avvenuto smantellamento delle ex centrali nucleari;
- f) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
- g) fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento a quelle geotermiche, alla produzione di energia da fonte solare, da biomasse, biometano, biocarburanti e bioliquidi;
- h) mercato dell'energia e borsa elettrica;
- i) risparmio energetico.
- l) liberalizzazione e disciplina del mercato del gas naturale e dell'energia;
- m) procedure di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto della normativa europea in materia di mercato interno dell'energia, di infrastrutture energetiche di interesse europeo, di tutela della concorrenza, nonché nel rispetto delle competenze regionali, si attiene ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 3, e provvede ad armonizzare, per il settore delle energie rinnovabili, la disciplina vigente sotto il profilo della cumulabilità degli incentivi, stabilendo altresì la misura della loro decurtazione anche in ragione della

potenza degli impianti, per le ipotesi di violazione del divieto di cumulo degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nonché, se necessario, le eventuali modalità di recupero delle somme erogate, abrogando le disposizioni vigenti incompatibili.

Art. 7

(Principi e criteri direttivi specifici in materia di servizio civile universale)

1. Nell'esercizio della delega in materia di servizio civile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) semplificare la normativa vigente in materia di servizio civile, garantendone chiarezza, organicità, coerenza logico-giuridica e trasparenza nel rispetto della centralità della programmazione del servizio civile universale, anche in riferimento alle modalità e alla tempistica previste per la presentazione dei programmi d'intervento da parte degli enti e per l'emanazione dei bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di servizio civile;
- b) snellire i diversi procedimenti amministrativi in materia di servizio civile, con particolare riferimento a quelli relativi all'iscrizione degli enti all'Albo di servizio civile universale, rispettando le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
- c) valorizzare il ruolo dell'operatore volontario che svolge il servizio civile universale al fine di un successivo riconoscimento delle competenze acquisite nel corso del servizio stesso;
- d) disciplinare le modalità del monitoraggio e del controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza, anche al fine di permettere l'immediata verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative adottate, anche in termini di risultati ottenuti, per consentire la rilevazione di eventuali anomalie e la loro correzione;
- e) prevedere le corrette modalità di coordinamento, nell'ottica del principio di leale collaborazione, tra le funzioni in materia di servizio civile svolte a livello nazionale e le funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO III

DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 320 E 321, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, E PER LA RIFORMA DEI CARICHI DI LAVORO E DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 8

(Attuazione dell'articolo 1, commi 320 e 321, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la riforma dei carichi di lavoro e del procedimento disciplinare della giustizia amministrativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per attuare le previsioni di cui all'articolo 1, commi 320 e 321, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per riformare la disciplina dei carichi di lavoro e del procedimento disciplinare dei magistrati amministrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare o implementare nelle opportune qualifiche, fermo restando il limite di spesa complessivamente consentito dalle risorse finanziarie di cui al comma 2, le dotazioni organiche dei magistrati amministrativi e del personale amministrativo della giustizia amministrativa, congruentemente adeguando e aggiornando le pertinenti tabelle allegata alla legge 21 aprile 1982, n. 186;

b) revisionare l'articolo 13, primo comma, n. 6-*bis*), della citata legge n. 186 del 1982 adeguando la determinazione dei criteri, delle competenze e delle modalità di fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati amministrativi a ragioni di funzionalità e alle attuali maggiori esigenze pubbliche e degli utenti del servizio giustizia;

c) riordinare, mediante una diversa utilizzazione delle risorse disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il procedimento disciplinare:

1) assicurando, nell'ambito del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, la distinzione tra l'organo monocratico titolare dell'azione disciplinare e l'organo collegiale decidente;

2) prevedendo che all'organo monocratico titolare dell'azione disciplinare siano attribuiti poteri istruttori, inclusi i poteri ispettivi, idonei a sostenere l'azione nella prospettiva del contraddittorio procedimentale;

3) prevedendo che all'organo collegiale decidente siano attribuiti idonei poteri istruttori, anche di natura ispettiva, occorrenti ai fini del completo accertamento dei fatti oggetto dell'incolpazione;

4) semplificando il procedimento disciplinare e rendendolo per quanto possibile autonomo dagli esiti degli accertamenti svolti in altre sedi giurisdizionali, nonché prevedendo che i provvedimenti cautelari nei confronti dei magistrati amministrativi siano immediatamente eseguibili sulla base di una deliberazione del solo Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e limitando il parere conforme dell'adunanza generale del Consiglio di Stato ai casi di irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi;

5) rimodulando il catalogo delle sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti dei magistrati amministrativi sulla base del principio di proporzionalità, introducendo forme di tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati amministrativi, incluso il rilievo disciplinare del reiterato ritardo nella redazione di provvedimenti, ferma restando la sanzionabilità disciplinare di ogni condotta, anche se estranea all'esercizio delle funzioni giurisdizionali o consultive, che risulti lesiva dell'immagine e del prestigio della magistratura amministrativa;

6) prevedendo che, ai soli fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, l'organo monocratico titolare dell'azione possa avvalersi funzionalmente del personale del Segretariato della Giustizia amministrativa e che, a tali fini, sia opportunamente modificata l'organizzazione del Segretariato della Giustizia amministrativa.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 9 *(Disposizioni finanziarie e finali)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando per pari importo l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivanti dall'esercizio dei criteri di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, commi 320 e 321, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'esercizio dei criteri di delega di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dello stesso articolo 8 non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La composizione del Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 è aumentata di 8 unità, di cui 5 da destinare al Gruppo di lavoro AIR. Al relativo onere, pari ad euroannui, si provvede.....